



COMUNE DI FOLLINA

Via Martiri della Libertà n. 5 – C.A.P. 31051

PROVINCIA DI TREVISO

C.F. 84000810261 - P.IVA 00538080268 – Tel. 0438 9733 – Fax 0438 970008

Accertamenti da parte dell'ufficio di Polizia Locale per verificare l'effettiva residenza

Con l'istanza presentata presso l'Anagrafe di questo Comune, la S.V. ha **dichiarato**, ai sensi di legge, di essere residente nel Comune di Follina.

L'ufficio scrivente ha l'incarico di verificare la fondatezza della dichiarazione da Lei sottoscritta, accertando di fatto l'effettiva residenza presso l'abitazione indicata.

Al fine di consentire di verificare con celerità quanto da Lei dichiarato, La invitiamo ad adottare i seguenti accorgimenti:

- *Comunicazione all'ufficio Anagrafe delle eventuali fasce orarie di presenza/reperibilità presso la nuova residenza;*
- *Verifica della presenza, all'esterno dell'abitazione o della recinzione che delimita la proprietà, del numero civico; in mancanza ne va fatta richiesta all'Ufficio Anagrafe (provvisoriamente è opportuna l'affissione di un foglio di carta con l'indicazione del numero suddetto);*
- *Verifica del corretto funzionamento del campanello dell'abitazione;*
- *Collocazione sul campanello, o nelle immediate vicinanze dello stesso, di idonea targhetta recante il proprio cognome e nome;*
- *In assenza di recinzione e in presenza di **cani/animali** a difesa dell'immobile, gli stessi devono essere trattieneuti da guinzaglio per consentire l'accesso in sicurezza all'Agente di P.L..*

La mancata adozione degli accorgimenti suddetti, comporterà un allungamento dei tempi per gli accertamenti e **l'eventuale mancato accoglimento** della richiesta di residenza.

Per opportuna conoscenza, si ricorda che **l'accertamento negativo** da parte della Polizia Locale è configurabile come violazione di legge (dichiarazione mendace resa in atto pubblico), con conseguente segnalazione all'autorità giudiziaria (Procura della Repubblica).

Si riporta in dettaglio il dispositivo dell'art. 483 del C.P. - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico: "Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi".

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.